



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

**Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione**

FAQ 5 settembre 2022

1) Qualora un'organizzazione di produttori scelga di presentare una domanda per continuare ad attuare un programma (Articolo 5, comma 6 del regolamento (UE) 2021/2117) operativo alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1308/2013, cioè con le precedenti norme, è possibile prorogare l'approvazione di questo programma operativo (triennale) anche nel periodo che va dal 1 gennaio 2023 al 20 gennaio 2023, analogamente a come proceduto a livello nazionale, mediante proroga, con i precedenti programmi operativi?

R. La Commissione UE con nota Ares (2022)5902528 del 24 agosto 2022, relativamente a quanto rappresentato fa intendere che per i nuovi programmi operativi di durata triennale presentati ai sensi del reg. 1308/2013, non è prevista la possibilità di proroga al 20 gennaio.

2) Nel caso in cui un'organizzazione di produttori, scelga di presentare una domanda per un nuovo programma operativo ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, è possibile da parte dell'autorità dello Stato membro ricevere e approvare tali nuovi programmi operativi, ai sensi del predetto regolamento, prima del 31 dicembre 2022.

R. La Commissione UE con nota Ares (2022)5902528 del 24 agosto 2022, ha chiarito che gli Stati membri potrebbero concedere l'approvazione di tale programma operativo, non appena il Piano strategico dello Stato membro sia stato approvato dalla Commissione e che sia in vigore la legislazione nazionale che disciplina i programmi operativi nello Stato membro interessato.

3) Relativamente alla possibilità di applicare l'aumento dell'aiuto, dell'0,5 % previsto dall'art. 52 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115, questo aumento è possibile nel caso in cui un solo intervento è connesso ad uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j) o se, al contrario, sia necessaria la presenza di almeno un intervento connesso a ciascuno degli obiettivi predetti.

R. La Commissione UE con nota Ares (2022)5902528 del 24 agosto 2022, ha fatto presente che non è richiesto che un singolo intervento sia legato a tutti questi obiettivi. Tuttavia, ha precisato che con gli interventi attuati dall'organizzazione di produttori in conformità al programma operativo approvato, devono essere coperti tutti gli obiettivi.

4) Relativamente alla possibilità di applicare l'aumento della percentuale di finanziamento UE al fondo di esercizio dal 50 % al 60 % previsto dall'art.52 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115, è sufficiente prevedere almeno un intervento connesso a tutti gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), i) e j)?

R. La Commissione UE con nota Ares (2022)5902528 del 24 agosto 2022 nel richiamare la sola casistica di cui alla lettera a) dell'art. 52 (3), ha fatto presente che gli interventi devono essere collegati agli obiettivi di cui all'articolo 46 ma non è richiesto che un singolo intervento sia collegato a tutti gli obiettivi insieme. Resta inteso che tutti gli obiettivi devono essere coperti e che l'aumento al 60% si applica agli interventi interessati (ossia quelli che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi citati)."

Le medesime condizioni devono intendersi applicabili anche alle casistiche richiamate all'art. 52, paragrafo 3, lettera g) e paragrafi 4 e 5 del Reg. 2021/2115."

5) Spese per il trasporto

Con riferimento al regolamento delegato (UE) n. 2022/126 (allegato III, punto 9) , si chiede cosa si intende con il termine "i trasporti interni ai locali all'organizzazione" al fine di comprendere se le spese di trasporto del prodotto dall'azienda al centro di lavorazione o di distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, possa essere assimilato al trasporto interno.

R. La Commissione UE con riscontro del 25 luglio 2022, ha chiarito che il termine "*interno ai locali all'organizzazione*" va inteso trasporto tra le aziende agricole dei soci e le strutture della propria organizzazione di produttori e ciò non include il trasporto dei prodotti ortofrutticoli ai centri di distribuzione.